

Ordinanza sui contributi

Ai sensi dell'Art. 13 Nr. 2 e dell'Art. 36 della Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni, emanata dal Corpus catholicum il 29 ottobre 2014

Oggetto e scopo	I. Principi generali Art. 1 1 Questa ordinanza costituisce la base per il versamento dei contributi finanziari annuali, dei contributi in casi di emergenza, dei contributi per costruzioni nonché per il versamento di sussidi finanziari per l'incentivazione di fusioni di comuni parrocchiali e di contributi transitori della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni ai comuni parrocchiali cattolici. 2 Questa ordinanza regola le competenze, il diritto dei comuni parrocchiali all'ottenimento di un sussidio e il rilevamento dell'ammontare del contributo.
Scopo	Art. 2 I contributi finanziari devono: a) contribuire all'adempimento efficiente e adeguato al rispettivo fabbisogno dei compiti dei comuni parrocchiali b) rafforzare la responsabilità finanziaria dei comuni parrocchiali c) ridurre le conseguenze dovute alla differente forza di prestazione economica dei comuni parrocchiali d) semplificare la gestione delle finanze dei comuni parrocchiali e della Chiesa dello Stato e) evitare casi di emergenza dovuti a circostanze particolari di singoli comuni parrocchiali f) rendere possibile la costruzione e il mantenimento di edifici e arredamenti ecclesiastici e destinati alla pastorazione g) promuovere la fusione di comuni parrocchiali
Riserva circa la decisione per la spesa	Art. 3 I sussidi finanziari annuali, i contributi in casi di emergenza, i contributi per costruzioni, i sussidi per l'incentivazione delle fusioni dei comuni parrocchiali nonché i contributi transitori vengono approvati quali spese complessive dal Corpus catholicum nell'ambito del preventivo e su proposta della commissione di amministrazione. L'esecuzione compete alla commissione di amministrazione. I contributi che spettano ai comuni parrocchiali si basano sui mezzi finanziari sbloccati come da preventivo e vengono limitati dagli stessi.
Scopo	II. Contributi finanziari annuali Art. 4 Accanto alle altre entrate, i contributi finanziari annuali devono contribuire all'adempimento efficiente e adeguato al rispettivo fabbisogno dei comuni parrocchiali.
Categorie dei contributi	Art. 5 I contributi finanziari annuali sono costituiti da: a) l'importo di base b) il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello c) il conguaglio della capacità fiscale al 2. Livello

Base di calcolo	<p>Art. 6</p> <p>Le basi di calcolo per individuare il diritto alla percezione e l'ammontare del contributo finanziario annuale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il tasso di imposta dei comuni parrocchiali per il prelevamento della tassa di culto, valido per l'anno della decisione di approvazione del Corpus catholicum circa il preventivo e che viene indicato in % dell'imposta cantonale semplice (reddito e patrimonio) b) il numero dei cattolici in data 31 dicembre dell'anno precedente la decisione del Corpus catholicum circa il preventivo c) le entrate fiscali dei comuni parrocchiali sul reddito e sul patrimonio, risultanti dall'imposta alla fonte e dalle prestazioni in capitale d) il tasso di imposta per le tasse di culto, fissato annualmente dalla commissione di amministrazione tra il 13 e il 20% dell'imposta cantonale semplice e) l'importo medio procapite e per ogni comune parrocchiale, calcolato al tasso di imposta per i singoli comuni parrocchiali nel quinto, quarto e terzo anno prima della decisione del Corpus catholicum circa il preventivo delle tasse di culto, l'anno decisionale essendo incluso nel calcolo f) l'importo medio procapite, calcolato mediamente al tasso di imposta di riferimento per tutti i contribuenti cattolici nel Cantone dei Grigioni nel quinto, quarto e terzo anno prima della decisione del Corpus catholicum circa il preventivo delle tasse di culto, l'anno decisionale essendo incluso nel calcolo g) il tasso per il conguaglio della capacità fiscale, calcolato in base al tasso di imposta di riferimento, al primo livello in corrispondenza tra il 40 e il 70 % delle entrate medie procapite delle tasse di culto. Il tasso per il conguaglio della capacità fiscale viene fissato annualmente dalla commissione di amministrazione tra il 40 e il 70 % h) il tasso per il conguaglio della capacità fiscale, calcolato in base al tasso di imposta di riferimento, al secondo livello in corrispondenza tra il 71 e il 100 % delle entrate medie procapite delle tasse di culto. Il tasso per il conguaglio della capacità fiscale viene fissato annualmente dalla commissione di amministrazione tra il 71 e il 100 %
Importo di base	<p>Art. 7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 L'importo di base si situa tra i CHF 10.00 e i CHF 50.00 a persona e viene versato per ogni comune parrocchiale per un numero massimo di 600 – 1200 persone. 2 L'importo di base e il numero di persone che per ogni comune parrocchiale ne limita il diritto all'ottenimento, viene stabilito annualmente dalla commissione di amministrazione. 3 Aveni diritto all'importo di base sono i comuni parrocchiali il cui tasso d'imposta per la tassa di culto nell'anno di approvazione da parte del Corpus catholicum circa il preventivo raggiunge almeno il tasso d'imposta di riferimento fissato dalla commissione di amministrazione per l'anno in cui sono stati sbloccati i fondi.
Conguaglio della capacità fiscale al 1. livello	<p>Art. 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello copre la differenza tra l'importo medio cantonale ai sensi dell'Art. 6 lett. f) moltiplicato il tasso per il conguaglio della capacità fiscale ai sensi dell'Art. 6 lett. g) e l'importo medio comunale ai sensi dell' Art. 6 lett. e). 2 L'ammontare del contributo viene calcolato dall'importo medio cantonale

<p>Conguaglio della capacità fiscale al 2. livello</p>	<p>ai sensi dell'Art. 6 lett. f) moltiplicato il tasso per il conguaglio della capacità fiscale ai sensi dell' Art. 6 lett. g) (dal 40 % al 70 %) meno l'importo medio cantonale ai sensi dell' Art. 6 lett. e) moltiplicato il numero di membri del comune parrocchiale ai sensi dell' Art. 6 lett. b).</p> <p>3 Aventi diritto sono i comuni parrocchiali il cui importo procapite si pone al di sotto dell'importo cantonale medio moltiplicato il tasso per il conguaglio della capacità fiscale.</p> <p>Art. 9</p> <p>1 Il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello copre la differenza tra l'importo medio cantonale ai sensi dell'Art. 6 lett. f) moltiplicato il tasso per il conguaglio della capacità fiscale ai sensi dell'Art. 6 lett. h) e l'importo comunale medio ai sensi dell' Art. 6 lett. e), eventualmente previa deduzione del contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello.</p> <p>2 L'ammontare dell'importo viene calcolato dall'importo cantonale medio ai sensi dell'Art. 6 lett. f moltiplicato il tasso per il conguaglio della capacità fiscale ai sensi dell'Art. 6 lett. h (dal 71 % al 100 %) meno l'importo comunale medio ai sensi dell' Art. 6 lett. e, eventualmente previa deduzione del contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 1. livello, moltiplicato il numero di membri del comune parrocchiale ai sensi dell' Art. 6 lett. b e Art. 9 Nr. 4.</p> <p>3 Aventi diritto sono i comuni parrocchiali con un numero minimo di membri tra le 600 e le 900 persone e il cui importo medio procapite si pone al di sotto dell'importo medio cantonale moltiplicato con il tasso per il conguaglio della capacità fiscale e il cui tasso d'imposta non si pone al di sotto dei 3 punti percentuali del tasso di imposta di riferimento. La commissione amministrativa fissa annualmente il numero minimo di abitanti, tra le 600 e le 900 persone, per il calcolo del contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello.</p> <p>4 Il numero dei membri dei comuni parrocchiali che possono dare adito a un contributo viene limitato dalle 900 alle 1200 persone. Ogni anno la commissione di amministrazione fissa il numero massimo di abitanti determinante per il calcolo del contributo per il conguaglio della capacità fiscale al 2. livello.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>Art. 10</p> <p>1 Nel mese di giugno dell'anno che segue la decisione del Corpus catholicum circa il preventivo, la commissione di amministrazione deve dare l'ordine per il versamento dell'importo di base e dei contributi per il conguaglio della capacità fiscale al 1. e 2. livello.</p> <p>2 Fino a quando un comune parrocchiale non fornisce alla Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni entro il 31 dicembre il numero dei membri del comune parrocchiale, i contributi annuali non sono accreditabili e non devono essere versati.</p>
<p>Scopo</p>	<p>III. Sussidio individuale di conguaglio in caso di emergenza</p> <p>Art. 11</p> <p>Il sussidio individuale in situazioni di emergenza deve contribuire a fare in modo che nei casi in cui il finanziamento ordinario non risulti sufficiente, i comuni parrocchiali possano svolgere i loro compiti in modo efficiente e secondo il loro fabbisogno.</p>

Premesse	<p>Art. 12 Le premesse per l'assegnazione di un sussidio individuale in situazioni di emergenza a un comune parrocchiale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il prelevamento del necessario tasso di imposta minimo che ogni anno la commissione di amministrazione fissa tra il 20 % e il 25 % dell'imposta cantonale semplice e che b) non sussista nessuna possibilità per una fusione con altri comuni parrocchiali e c) il preventivo venga approvato dalla commissione di amministrazione e d) il comune parrocchiale si impegni a far approvare anticipamene dalla commissione di amministrazione tutte le uscite non previste nel preventivo.
Domande	<p>Art. 13 1 Il sussidio individuale in situazioni di emergenza viene deciso dalla commissione di amministrazione su domanda del comune parrocchiale all'indirizzo della stessa commissione di amministrazione. 2 Le domande inoltrate dopo il mese di giugno dell'anno in cui è stata presa la decisione circa il preventivo non possono essere prese in considerazione per il preventivo. 3 L'ammontare del contributo dipende dal fabbisogno e dai mezzi disponibili. La commissione di amministrazione decide liberamente. 4 La commissione di amministrazione regola i particolari attraverso le norme esecutive.</p>
Diritto legale	<p>Art. 14 Non sussiste alcun diritto al versamento di un sussidio individuale in casi di emergenza.</p>
Scopo	<p>IV. Contributi per costruzioni</p> <p>Art. 15 I contributi per costruzioni ai comuni parrocchiali servono a sostenere i costi per la costruzione, il rinnovo e la ristrutturazione delle chiese come anche del loro arredamento stabile, delle cappelle e di altri locali parrocchiali senza arredamento che servono alla pastorazione, allo scopo di agevolare l'adempimento adeguato dei compiti o al mantenimento di strutture murarie di valore.</p>
Premessa	<p>Art. 16 1 Hanno diritto al contributo i comuni parrocchiali che nei due anni precedenti la decisione per il contributo hanno applicato per gli stessi due anni almeno il tasso di imposta di riferimento fissato dalla commissione di amministrazioni e che per i cinque anni dopo la decisione si impegnano ad applicare almeno il tasso di imposta di riferimento fissato dalla commissione di amministrazione per l'anno in cui è stata presa la decisione. 2 I contributi per costruzioni vengono assegnati per gli investimenti atti ad agevolare l'adempimento adeguato dei compiti o per il mantenimento di strutture murarie di valore, a condizione che il finanziamento sia garantito.</p>

<p>Ammontare dei contributi</p>	<p>Art. 17</p> <p>1 Nell'arco di 15 anni, per ogni edificio viene versato il 30% dei costi accreditabili, per le chiese al massimo CHF 200'000.00, per le cappelle e per i locali che servono alla pastorazione al massimo CHF 150'000.00. Il contributo non aumenta in seguito all'esecuzione dei lavori a tappe.</p> <p>2 Per individuare i costi accreditabili non vengono detratte altre fonti di finanziamento.</p> <p>3 Nell'accordare i contributi vanno considerati l'urgenza e l'importanza dei singoli progetti per la pastorazione e la storia della civiltà.</p> <p>4 La commissione di amministrazione regola i particolari tramite le norme esecutive.</p>
<p>Spese per le quali non sono previsti dei contributi</p>	<p>Art. 18</p> <p>Non vengono concessi contributi per costruzioni in particolare a:</p> <p>a) le costruzioni e ristrutturazioni con costi accreditabili al di sotto di CHF 50'000.00 per ogni edificio</p> <p>b) i garage per auto, i posti auto coperti e i parcheggi nonché le strade d'accesso</p> <p>c) gli impianti secondari come parchi, recinzioni etc.</p> <p>d) l'acquisto di campane</p> <p>e) il 50 % del risanamento del campanile</p> <p>f) il risanamento del cimitero</p> <p>g) le camere mortuarie</p> <p>h) le tasse di diritto pubblico come le tasse per permessi di costruzione, i contributi per piani di quartiere e per il raccordo</p> <p>i) Case parrocchiali (senza i locali destinati alla pastorazione)</p>
<p>Domanda</p>	<p>Art. 19</p> <p>1 Il contributo per costruzioni viene deciso dalla commissione di amministrazione su domanda del rispettivo comune parrocchiale all'indirizzo della stessa commissione di amministrazione.</p> <p>2 Le richieste vanno inoltrate prima dell'inizio dei lavori di costruzione. È possibile iniziare i lavori soltanto dopo che è stata presa la decisione circa il permesso di costruzione. In caso contrario segue la decadenza del sussidio.</p> <p>3 Le richieste inoltrate dopo il mese di giugno dell'anno in cui è stata presa la decisione circa il preventivo non possono essere prese in considerazione per il preventivo.</p>
<p>Scadenza</p>	<p>Art. 20</p> <p>1 I contributi per costruzioni vengono versati dopo la presentazione del conto finale approvato.</p> <p>2 La commissione di amministrazione può effettuare dei pagamenti a rate.</p> <p>3 La commissione di amministrazione regola i particolari tramite le norme esecutive.</p>
<p>Riduzione e rimborso</p>	<p>Art. 21</p> <p>1 Se entro cinque anni dalla concessione del contributo, il comune parrocchiale avente diritto al contributo abbassa il tasso dell'imposta di culto al di sotto del tasso fiscale di riferimento, ne consegue una riduzione a rate del contributo.</p> <p>2 Se il contributo di costruzione è già stato effettuato e entro cinque anni dalla concessione del contributo il comune parrocchiale abbassa il tasso di imposta sotto il tasso di imposta di riferimento, ne consegue una richiesta di rimborso esente da interessi da parte della Chiesa dello Stato nei confronti del comune parrocchiale.</p>

	<p>V. Sussidio nel caso di fusioni di comuni parrocchiali</p>
Scopo	<p>Art. 22 Con il versamento di sussidi finanziari si intende promuovere la fusione di comuni parrocchiali per l'adempimento più efficiente e adeguato al fabbisogno dei rispettivi compiti e per la creazione di strutture destinate alla pastorazione così come previsto dalla diocesi e dalla Chiesa cattolica dei Grigioni.</p>
Premesse	<p>Art. 23 Hanno diritto ai contributi due o più comuni parrocchiali che si uniscono in un unico comune parrocchiale con 600 o più membri.</p>
Ammontare del contributo	<p>Art. 24 1 Se dei comuni parrocchiali si uniscono, viene concesso un importo di CHF 10'000.00 per ogni comune parrocchiale. In aggiunta a ciò il comune parrocchiale che ha fatto una fusione riceve CHF 400.00 a persona per un massimo di 1000 persone. 2 L'importo viene versato una sola volta per ogni comune parrocchiale. Lo scaglionamento delle fusioni non può avere come esito una riscossione più alta del contributo.</p>
Richiesta	<p>Art. 25 Il sussidio viene deciso dalla commissione di amministrazione su richiesta in comune dei comuni parrocchiali che intendono fusionare.</p>
Scadenza	<p>Art. 26 Il sussidio è pagabile un mese dopo l'entrata in vigore della decisione per la fusione.</p>
Transizione	<p>VI. Disposizione transitoria</p> <p>Art. 27 1 Ai comuni parrocchiali che in seguito al cambiamento di sistema subiscono delle minori entrate dai contributi finanziari annuali, nell'anno dell'entrata in vigore della presente ordinanza e nei due anni che seguono l'anno seguente viene versato fino al 100 % e nel terzo anno fino al 50% della media dei contributi ottenuti nel quarto, terzo e secondo anno prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza. 2 Su richiesta dei comuni parrocchiali, la commissione di amministrazione sostiene il processo di transizione in modo consultivo.</p>
Norme esecutive	<p>VII. Disposizioni finali</p> <p>Art. 28 La commissione di amministrazione emana tramite delle norme esecutive le regole previste dalla presente ordinanza e prende le necessarie decisioni. In caso di necessità, può emanare ulteriori norme necessarie all'esecuzione.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 29 Questa ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2015, dopo l'approvazione da parte del Corpus catholicum, e abolisce tutte le norme contrastanti, in particolare l'Ordinanza concernente l'amministrazione delle finanze della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni del 18 maggio 1960, il Decreto di applicazione per calcolare i sussidi di conguaglio del 1 maggio 1986 e per la concessione di sussidi per costruzioni del 1 marzo 1986.</p>

